

**ESTRATTO DAL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE DI AMELIA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 6.4.2020.**


CITTA' DI AMELIA



Comune di AMELIA

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

D.Lgs 118/2011 – PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO - ALLEGATO 4/1



Il quadro normativo e la sua evoluzione

L. 7 agosto 2015, n. 124. Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il legislatore, resosi conto dell'eccesso di produzione normativa che, in diversi ambiti, ha determinato confusione e contraddizione, ha deciso di uniformare la materia delle società a partecipazione pubblica. Delle deleghe attribuite al Governo, particolare rilievo assumono, ai fini del presente documento, il dlgs. 96/2016 sulla prevenzione della corruzione, la pubblicità e la trasparenza ed il dlgs. 175 sulle società a partecipazione pubblica.

Dlgs. 175/2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La delega attribuita al Governo con L. 124/2015 è stata esercitata, per quanto riguarda le società a partecipazione pubblica, mediante il decreto legislativo n. 175, entrato in vigore il 23 settembre 2016. E' ora consentita alle amministrazioni pubbliche la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle sole partecipate che svolgono le seguenti attività, strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

- servizi pubblici;
- opere pubbliche sulla base di un accordo di programma;
- servizi pubblici o opere pubbliche in partenariato pubblico/privato, con scelta del socio privato mediante gara a doppio oggetto;
- servizi strumentali, attraverso società in house providing, tenuto presente anche quanto previsto dalle direttive europee e dal relativo recepimento italiano, in particolare l'art. 192 del Codice Appalti, in riferimento alla possibilità di reperire sul mercato i medesimi servizi;
- servizi di committenza.

Inoltre al solo fine di valorizzare il patrimonio immobiliare dell'amministrazione, è possibile conferire beni immobili a società che hanno come oggetto esclusivo tale attività. E' infine ammessa la possibilità di detenere partecipazioni in società che gestiscono spazi e manifestazioni fieristiche.

Altra fondamentale novità normativa riguarda la procedura richiesta per la costituzione, acquisizione e mantenimento della partecipazione. Si tratta di una procedura complessa e articolata.

La deliberazione consiliare deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse, sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche in riferimento al divieto di aiuti di Stato.

Lo schema di deliberazione è sottoposto a forme di consultazione pubblica: la deliberazione è inoltre inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante per la Concorrenza, che può esercitare i propri poteri di legge, tra i quali il ricorso in sede di giustizia amministrativa. Appare evidente la finalità disincentivante verso l'utilizzo dello strumento societario da parte della P.A..

In tutto il testo del decreto numerose disposizioni intervengono a normare, limitandoli o comunque vincolandoli a specifiche modalità, i casi in cui le società in controllo pubblico svolgono contemporaneamente attività di mercato e attività protette da diritti speciali ed esclusivi; si pensi all'obbligo di tenere contabilità separate, o, per le in house, i limiti – sotto il 20% del fatturato - all'attività svolta a favore di soggetti non soci.

Per quanto riguarda la governance, il decreto prevede la generalizzazione del ricorso all'organo amministrativo monocratico, fatte salve le eccezioni che saranno stabilite in apposito DPCM. Le società a controllo pubblico già in essere dovranno adeguare gli statuti alle norme del T.U. entro il 31 dicembre 2016.

Agli amministratori delle società partecipate sono estese le regole ordinarie sulla responsabilità degli organi sociali previste per le società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. Alla Corte dei conti è devoluta la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale nei limiti della quota di

partecipazione pubblica. Ai fini del T.U. si intende per "danno erariale" il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

E' inoltre stabilito nel decreto che le società partecipate sono soggette alla disciplina fallimentare e al concordato preventivo e, se vi sono le condizioni, all'amministrazione straordinaria. Si prevede inoltre l'adozione di programmi per la valutazione del rischio aziendale, comprendenti uno o più indicatori di crisi, dettando specifiche procedure per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, fra cui in primis un piano di risanamento che l'organo amministrativo della società deve adottare. L'inerzia nell'adozione di tale piano costituisce grave irregolarità (ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile).

Riguardo alla gestione del personale, le società a controllo pubblico stabiliscono con propri provvedimenti, da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale della società stessa, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le PP.AA.. Importante evidenziare che se tali provvedimenti non sono adottati, allora trovano applicazione diretta le norme dell'articolo 35 del dlgs. 165/2001, valide per le Amministrazioni pubbliche. Inoltre la mancanza di provvedimenti sul reclutamento da parte delle società determina la nullità dei contratti di lavoro stipulati, fermo restando la giurisdizione ordinaria in materia.

E' inoltre previsto che le amministrazioni pubbliche socie debbano fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche mediante contenimento degli oneri contrattuali, le assunzioni di personale o di eventuali divieti o limitazioni in tal senso.

La revisione straordinaria imposta dalla normativa sopravvenuta, come si è detto, doveva avvenire entro il 30 settembre 2017.

Le società partecipate dal Comune

L'elenco che segue indica le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Amelia alla data di fine esercizio 2018 ed è stato redatto in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, di revisione periodica delle stesse ed approvato con atto di Consiglio nr. 44 del 23/12/2019.

Ragione sociale	C.F.	% di partecipaz.	Tipo di partecipazione	Partecipazione di controllo	Proprietà del capitale sociale	Società in house	Affidataria diretta di servizi pubblici locali
A.M.A.N. scpa	00115370553	66,00	Diretta	NO	Interamente pubblico	NO	NO
A.T.C. spa in liquidazione	01456930559	5,2390	Diretta	NO	Interamente pubblico	NO	NO
A.T.C. servizi spa in liquidazione	00202220554	5,2401	Diretta	NO	Interamente pubblico	NO	NO
A.T.C. Parcheggi srl in liquidazione	01366200556	5,2401	Indiretta tramite A.T.C. spa in liquidazione (100%)	NO	Interamente pubblico	NO	NO
UMBRIA TPL MOBILITA SPA	03176620544	0,95	indiretta tramite A.T.C. spa in liquidazione (18,123%)	NO	pubblico	NO	NO
S.I.I. scpa	01250250550	6,78682	diretta (3,00682) e indiretta tramite A.M.A.N. scpa (5,73)	NO	pubblico-privato	NO	SI

Il piano di razionalizzazione adottato con atto di Consiglio nr. 44 del 23/12/2019 prevede il mantenimento delle sole partecipazioni in S.I.I. s.c.p.a. e A.M.A.N. s.c.p.a., mentre per quanto attiene alle sorti delle partecipazioni in A.T.C. Servizi s.p.a. e in A.T.C. Azienda trasporti Consortili s.p.a. si precisa che tali sono destinate ad essere cessate e ciò accadrà solamente al termine delle procedure di liquidazione. Stessa sorte spetta alle partecipazioni indirette in A.T.C. Parcheggio s.r.l. e UMBRIA TPL E MOBILITA' s.p.a..

Gli indirizzi generali

Tenuto conto di quanto premesso l'attività di indirizzo di questa amministrazione si concentra in particolare sull'unica società controllata dal Comune di Amelia, AMAN S.C.P.A. .

Il Comune non dispone del controllo previsto all'art. 2359 del codice civile consistente nella detenzione "della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria", in quanto nell'assemblea ordinaria l'ente esercita i poteri pari ad un sesto del capitale sociale, tuttavia il controllo esercitato dal Comune sulla società si configura come da combinato disposto delle lett. b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, ai sensi del quale possono essere qualificate come "società a controllo pubblico" quelle in cui "una o più" amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

L'A.M.A.N. scpa "Azienda multiservizi Amerino-Narnese" è stata costituita a seguito della trasformazione del Consorzio intercomunale per l'approvvigionamento idrico dell'Amerino, ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della L. 28.12.2001, n. 448. E' una società consortile per azioni con capitale interamente pubblico, la cui compagine azionaria è così composta:

Comune di Amelia 66%;

Comune di Guardea: 11%;

Comune di Lugnano: 12%;

Comune di Alviano: 5%;

Comune di Montecchio: 3%;

Comune di Giove: 3%.

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, ammonta ad €. 2.808.476,00 ed è suddiviso in n. 2.808.476,00 azioni da € 1,00 cadauna.

La società fa parte della compagine sociale della S.I.I. s.c.p.a. affidataria del servizio idrico integrato.

OBIETTIVI GENERALI PER TUTTE LE SOCIETÀ PARTECIPATE.

Le società improntano la propria attività a criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea.

E' obiettivo della società realizzare bilanci non in perdita; allo scopo, è tenuta a programmare la propria gestione e ad assumere ogni misura correttiva, nel corso dell'esercizio, utile a perseguire e realizzare il pareggio o l'utile/avanzo di bilancio.

Le società assumono come principio di gestione il contenimento dell'indebitamento. In analogia agli enti locali da cui sono partecipate, salvo l'utilizzo di anticipazioni di cassa, ricorrono all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento finalizzate all'accrescimento del proprio patrimonio, con contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento nei quali è evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità con cui è assicurata la sostenibilità nel tempo del servizio del debito.

Le società sono tenute al rispetto puntuale delle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, di procedure di appalto e di contratti, di personale e di incarichi, nonché di vincoli di finanza pubblica.

Le società sono tenute al puntuale rispetto della disciplina introdotta dal D.Lgs. 175/2016 ed all'attuazione delle misure specificamente previste nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette.

1. Trasparenza e prevenzione della corruzione

Le società sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 (prevenzione della corruzione), dal D.Lgs. 33/2013 (pubblicità e trasparenza) e dal D.Lgs. 39/2013 (cause di incompatibilità e inconfiribilità).

Alla luce delle significative modifiche normative intervenute e con particolare riferimento al D.Lgs. 97/2016 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 dicembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 1134 del 08.11.2017, ha approvato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 05.12.2017.

Le Nuove linee guida disciplinano l'applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone direttamente in capo alle società e agli enti controllati o partecipati nonché agli enti privati a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Pertanto, tali società ed enti sono tenuti a dare puntuale attuazione alle norme di legge vigenti in materia secondo le modalità indicate dalla citate Nuove linee guida dell'ANAC.

In tale contesto, le presenti indicazioni sono finalizzate a dare impulso ed a promuovere l'adozione delle misure prescritte in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

1.a. Ambito soggettivo di applicazione

In tema di trasparenza, l'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, disciplina l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni sia per quanto riguarda l'accesso civico generalizzato che gli obblighi di pubblicazione.

Per quanto riguarda invece le misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 1, comma 2-bis, della Legge 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, stabilisce che tanto le pubbliche amministrazioni che i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) ma, mentre le prime sono tenute ad adottare un Piano della trasparenza e della prevenzione della corruzione (PTPC), i soggetti di cui al citato art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231" con riferimento alle funzioni svolte e in relazione alla propria specificità organizzativa.

1.b. Vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell'adozione delle misure

Le società e gli enti di cui al paragrafo precedente sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, alla puntuale attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone loro direttamente in capo, con le modalità definite dalle Nuove linee guida approvate dall'ANAC con la citata Delibera n. 1134 del 08.11.2017.

Nel quadro definito da tali disposizioni, le presenti Direttive danno impulso e promuovono l'adozione delle misure prescritte, come previsto dal paragrafo 4 delle Nuove linee guida. In particolare, di seguito, si forniscono indicazioni integrative di quelle contenute nella disciplina di riferimento.

I soggetti di cui al citato art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231" con riferimento alle funzioni svolte e in relazione alla propria specificità organizzativa, finalizzate alla prevenzione della corruzione. In tale modello devono essere riunite, in una sezione apposita e chiaramente identificabili, le misure integrative, adottate dall'organo amministrativo, elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'organo che svolge le funzioni di l'Organismo di vigilanza (OdV).

Per le società a partecipazione pubblica non di controllo e le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati di cui al comma 3 dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, le misure da adottare sono riportate, rispettivamente, ai paragrafi 3.3. e 3.4. delle Nuove linee guida dell'ANAC.

Le Nuove linee guida dell'ANAC, al paragrafo 3.1.1, individuano e descrivono i contenuti minimi delle misure da adottare da parte delle società in controllo pubblico. Rinviano integralmente alle Nuove linee guida per quanto riguarda la descrizione dei contenuti minimi, se ne riporta qui il solo elenco sintetico:

- a) Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- b) Sistema dei controlli;
- c) Codice di comportamento;
- d) Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- e) Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- f) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- g) Formazione;
- h) Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- i) Rotazione o misure alternative;
- j) Monitoraggio.

Fermi restando i contenuti minimi delle misure di prevenzione della corruzione sopra richiamati, come specificati dalle linee guida dell'ANAC, la società controllata dal Comune, A.M.A.N. scpa, adotta, con proprie modalità organizzative, ulteriori misure di prevenzione della corruzione, individuando le connesse azioni di monitoraggio e controllo, relative almeno ai seguenti ambiti e contenuti:

- a) Compensi attribuiti all'organo amministrativo ed a quello di controllo, con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, commi 6-7-8, del D.Lgs. 175/2016 o da altre disposizioni di legge applicabili, ivi incluso l'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge 124/2015;
- b) Rimborsi delle spese di missione spettanti ai membri dell'organo amministrativo;
- c) Reclutamento di personale dipendente, ivi comprese le progressioni di carriera, nonché reclutamento di personale con contratti di lavoro flessibile, nel rispetto dell'art. 19, commi 2-3, del D.Lgs. 175/2016 e delle altre norme applicabili; trattamento economico del personale;
- d) Svolgimento delle procedure di gestione e di riscossione dei crediti;
- e) Applicazione del codice dei contratti pubblici per l'acquisto di beni, servizi e lavori;
- f) Divieto di erogazione di contributi liberali comunque denominati;
- g) Rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, ivi inclusa la registrazione del codice CIG (codice identificativo gara).

L'art. 1, comma 7, della L. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, riunisce nella stessa figura i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e di Responsabile della trasparenza (RT), salvo in caso di obiettive difficoltà organizzative.

Le società e gli enti soggetti sono tenuti alla nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (RTPC) attenendosi a quanto previsto dalle Nuove linee guida dell'ANAC.

L'art. 1, comma 8-bis, della Legge 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce all'OIV compiti specifici in ordine alla vigilanza sul sistema di trasparenza e prevenzione della corruzione. L'ANAC ritiene che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine la società, sulla base di proprie valutazioni di carattere organizzativo e funzionale e privilegiando in ogni caso le soluzioni che non comportano aggravio di costi, attribuisce con provvedimento motivato tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero ad un organismo di vigilanza (OdV). Si rinvia, in particolare, al paragrafo 3.1.2. delle Nuove linee guida ANAC.

Per quanto riguarda le misure di trasparenza e il diritto di accesso generalizzato, si fa rinvio rispettivamente alle Nuove linee guida dell'ANAC cui le società ed enti sono tenuti ad uniformarsi, per quanto di competenza.

In materia di trasparenza, i dati da pubblicare sono quelli specificati dall'allegato 1 della Delibera dell'ANAC n. 1134/2017 ("Allegato 1. Sezione "società trasparente"/"amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione").

Inoltre tutte le società partecipate provvedono tempestivamente alla trasmissione al Comune, e per esso ai suoi organi ed uffici, di ogni informazione e/o documento utile o necessario all'esercizio delle funzioni di controllo, all'assolvimento di adempimenti o all'acquisizione di elementi conoscitivi.

In particolare:

-le società e gli enti ottemperano alla puntuale trasmissione ai servizi comunali delle informazioni e documenti di cui questi ultimi hanno necessità per l'espletamento dell'attività amministrativa, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, controllo e pubblicità previsti dalle norme in vigore. Per la raccolta e la trasmissione dei dati le società ed enti si attengono agli standard eventualmente indicati dal Comune.

In particolare, ciascuna società ed ente trasmette al Comune le informazioni necessarie alla redazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Amelia, del certificato al bilancio di previsione, del certificato al conto di bilancio, dei questionari al bilancio ed al rendiconto richiesti dalla Corte dei Conti al Collegio dei Revisori, nonché necessari per ad ogni altro adempimento od attività di controllo.

Infine la società a controllo pubblico provvede a garantire il concreto perseguimento degli obiettivi specifici annuali e pluriennali che il Comune fissa ed in particolare agli obiettivi di razionalizzazione previsti nella deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23.12.2019 e segnatamente la nomina di un amministratore unico e l' adeguamento dello statuto alle disposizioni del Tusp.

OBIETTIVI SPECIFICI PER LA SOCIETA' CONTROLLATA.

1. Spese di funzionamento

Particolare attenzione va riservata alla razionalizzazione dei costi mediante un obiettivo diretto alla riduzione dei costi generali di funzionamento ossia i costi indiretti di struttura.

Il complesso delle "spese di funzionamento" - da intendersi come il totale dei "costi della produzione" del "conto economico" inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "ammortamenti e svalutazioni", dei canoni di leasing e degli "oneri straordinari" non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione" del medesimo anno della società, approvato dai soci;

2. Politiche di gestione del personale

Con l'obiettivo della piena armonizzazione della gestione aziendale rispetto indirizzi in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale, il costo complessivo del personale, risultante dal "conto economico" inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione" del medesimo anno della società, approvato dai soci ad eccezione delle situazioni in cui risulti necessario far fronte a situazioni di emergenza;

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell'attività svolta, a consuntivo una o più delle voci di spesa sopra indicate potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione, non aumentando l'incidenza media percentuale del "complesso delle spese di funzionamento" sul totale dei "proventi finanziari" di cui alla lettera C dell'articolo 2425, rispetto all'analogica incidenza risultante dal "bilancio annuale di previsione" del medesimo anno della società, approvato dai soci.

Conseguentemente nei propri bilanci di esercizio la società dovrà dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l'avvenuto rispetto dei suddetti indirizzi.

La situazione economico finanziaria

Di seguito sono elencati i dati di bilancio dei suddetti organismi partecipati.

Partecipazioni societarie

Ragione sociale	capitale sociale	Partecipazione	patrimonio netto al 31/12/2018	Valore nominale della partecipazione	patrimonio netto corrispondente alla % di partecipazione
A.M.A.N. s.p.a.	2.808.476	66,00%	3.151.744	1.853.594	2.080.151
S.I.I. s.c.p.a.	19.536.000	3,00682%	28.697.696	587.412	862.888

I risultati di esercizio delle suddette società presentano il seguente andamento triennale.

ragione sociale	data approvazione bilancio	risultato esercizio 2018	risultato esercizio 2017	risultato esercizio 2016
A.T.C. S.p.A. in Liquidazione	<i>ultimo bilancio approvato 2014</i>			
A.T.C. servizi S.p.A. in Liquidazione	<i>ultimo bilancio approvato 2015</i>			
A.M.A.N. s.p.a.	11/07/2019	32.118	5.221	5.681
S.I.I. s.c.p.a.	28/06/2019	2.503.687	683.718	996.060

Partecipazioni a consorzi

ragione sociale	f.do consortile	patrimonio netto al 31/12/18
Consorzio Crescendo in liquidazione	541.234	-1.837.075

I risultati di bilancio dei suddetti consorzi presentano il seguente andamento triennale

ragione sociale	data approvazione bilancio	risultato esercizio 2018	risultato esercizio 2017	risultato esercizio 2016
Consorzio Crescendo in liquidazione	27/02/2019	1.375.022	-443.309	-340.241